



20/10/2005

Il “caso Cossiga” di nuovo di fronte alla Corte costituzionale di M. Cristina Grisolia

Homepage

Sulla Teoria Costituzionale
Costituzionalismo alla prova

Commenti

Notizie

Fascicoli pubblicati

Cerca nel Sito

Newsletter

Redazione

Questa Rivista pubblica esclusivamente i contributi richiesti dalla Direzione

Presentazione del sito

Il gruppo di persone che ha promosso questo sito si propone di sollecitare il dibattito tra gli studiosi delle diverse discipline interessate alle ragioni del costituzionalismo, operando entro una prospettiva dichiarata. Il nostro "punto di vista", le specifiche ragioni di politica culturale e la professione di metodo alla base di quest'iniziativa sono rese esplicite in due editoriali [Le ragioni di una rivista nuova](#), di Gianni Ferrara e [Le ragioni di un impegno nuovo](#), di Gaetano Azzariti...[\(continua\)](#)

1. Con [ordinanza n. 357/2005](#) la Corte costituzionale si è di nuovo pronunciata, a poco più di un anno di distanza dalla sentenza n. 154 del 2004, in ordine allo spinoso problema relativo ai limiti dell'irresponsabilità del Capo dello Stato nell'esercizio del c.d. potere di esternazione. Essa ha pertanto dichiarato ammissibile un secondo ricorso per conflitto di attribuzione presentato dall'ex Presidente della Repubblica Cossiga contro la sentenza di condanna pronunciata a suo carico dalla Corte di appello di Roma¹.

I fatti in discussione si riferiscono ad un'annosa e assai nota vicenda - o meglio a due vicende gemelle e parallele² - nate molti anni fa da distinti procedimenti, per risarcimento danni, intentati contro l'allora Capo dello Stato da noti esponenti della vita politica nazionale in riferimento a giudizi, ritenuti gravemente diffamatori, che questi aveva espresso nei loro confronti; giudizi i quali, secondo Cossiga, sarebbero stati pronunciati in risposta ai tentativi compiuti al fine di gettare discredito sull'istituzione presidenziale³.

Le persone offese, chiamatolo in causa, hanno, prima, visto accogliere le loro istanze dal tribunale, quindi capovolgere la sentenza in sede di appello, infine, di nuovo, riconoscere le loro ragioni dalla Cassazione, che annullando, con rinvio, le decisioni della Corte di appello, ha sostanzialmente confermato l'interpretazione del giudice di primo grado.

Di qui, il primo ricorso per conflitto di attribuzione presentato da Cossiga contro le pronunce della Corte di cassazione, con il quale veniva da questi contestata non solo l'avvenuta lesione della prerogativa presidenziale dell'irresponsabilità sancita ex art.90 Cost., ma anche (ed in via preliminare) la stessa legittimazione del giudice ordinario a giudicare circa i limiti di applicazione della garanzia costituzionale. Un conflitto solo in parte risolto dalla Corte con la sentenza sopra richiamata, che pure ha respinto l'istanza dell'ex Capo dello Stato.

Il giudice costituzionale, infatti, se, da un lato, ha ritenuto che la magistratura avesse legittimamente esercitato le proprie attribuzioni nel giudicare i comportamenti ascritti all'allora Presidente della Repubblica (non potendosi negare "la competenza dell'autorità giudiziaria a pronunciarsi, nell'esercizio della sua generale funzione di applicazione delle norme, ivi comprese quelle della Costituzione"); dall'altro, pur facendo propri i principi espressi dalla Cassazione quanto all'applicazione dell'art. 90 Cost. alle esternazioni presidenziali, ha, comunque, giudicato premature le censure avanzate dal senatore, in quanto riferite a criteri non ancora applicati al caso concreto dal giudice di rinvio.

La riproposizione del conflitto nasce, dunque, dalla nuova sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Roma, la quale, in applicazione dei medesimi principi, non ha ritenuto le

Notizie

Notizie & Opinioni

05/09/2006

Crocifisso: la Corte di cassazione al cospetto del «potere autoritativo della P.A.» (di Fulvio Cortese)
Scarica il file allegato...

03/09/2006

AGGIORNAMENTO DELLA RASSEGNA DELLA LEGISLAZIONE NOTEVOLLE al 23 agosto 2006 (coordinatore Pietro Ciarlo)

27/06/2006

CGCE, direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare, obbligo di prendere in considerazione l'interesse del figlio minore.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)...

I costituzionalisti e la riforma costituzionale

20/06/2006

L'appello dei costituzionalisti e dei giuristi per il NO alla riforma della Costituzione nel referendum del 25 e 26 giugno 2006

Di fronte ad un'informazione parziale e spesso scorretta posta in essere dalle principali reti televisive ed alla falsa notizia - ormai in via di consolidamento mediatico - per cui il prossimo 25 ...

14/06/2006

CGCE, responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, anche quando la violazione deriva da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale. Non limitabilità della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)...

31/05/2006

Strasburgo, 16 maggio 2006: pubblicato il terzo rapporto dell'ECRI sul razzismo in Italia (a cura di Andrea Filippini)

22/05/2006

Il decreto-legge che modifica l'ordinamento del Governo
Decreto-legge n. 181 del 2006 (numero Ministeri) ...

19/05/2006

Potere di grazia. Non spetta al Ministro della giustizia impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione presidenziale relativa alla concessione della grazia

Di seguito il testo della decisione:...

Notizie & Opinioni

18/05/2006

La solidarietà è un valore recessivo? Invito alla lettura delle decisioni nn. 190 e 192 del 2006 della Corte costituzionale (a cura e con un breve commento di Marco Ruotolo)

Si segnalano all'attenzione dei lettori due recentissime decisioni della Corte costituzionale: la ...

05/05/2006

esternazioni in giudizio in alcun modo ricollegabili all'esercizio di funzioni presidenziali.

Non è qui possibile esaminare le argomentazioni addotte dal giudice romano. Una cosa è certa: qualunque sia il giudizio che vorrà pronunciare la Corte, esso, se pure risolverà in via definitiva il caso in esame, non potrà, in modo altrettanto risolutivo, chiudere la questione relativa ai limiti applicabili alle dichiarazioni poste in essere dal Capo dello Stato nell'esercizio del potere in questione.

Non vi è dubbio, infatti (anche a tacere delle molte problematiche che ruotano intorno a questa vicenda)⁴, che i principi espressi dalla Cassazione - e fatti propri dal giudice costituzionale - aprono questioni assai complesse e delicate. Essi, infatti, se pure astrattamente condivisibili in quanto ispirati ad una rigorosa applicazione della prerogativa prevista ex art. 90 Cost., involgono profili che, come l'esperienza ha ampiamente dimostrato, sono di per sé più adatti ad essere trattati con i parametri del ragionamento politico che non di quello giuridico, che delle pronunce di Corte e magistratura costituisce, invece, il naturale fondamento.

Quali, dunque, in sintesi, i canoni dettati dalla Cassazione e fatti propri dal giudice costituzionale:

a) ai sensi dell'art. 90 Cost. l'immunità del Presidente della Repubblica copre solo gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (nelle quali rientrano, oltre quelle previste dall'art. 89 Cost., anche quelle di cui all'art. 87 Cost., tra le quali la stessa rappresentanza dell'unità nazionale) e non quelli extrafunzionali; né la continuità del *munus* comporta che l'immunità riguardi ogni atto compiuto dalla persona che ha la titolarità dell'organo per quanto monocratico. b) Tra le funzioni del Presidente della Repubblica coperte dall'immunità può annoverarsi anche l'"autodifesa" dell'organo, ma solo allorché l'ordinamento non assegni detta difesa alle funzioni di altri organi ovvero nei casi in cui oggettive circostanze concrete impongano l'immediatezza dell'autodifesa. c) L'autorità giudiziaria ha il potere di accertare se l'atto compiuto sia funzionale o extrafunzionale, salva la facoltà del Presidente della Repubblica di sollevare conflitto di attribuzione per menomazione. d) Pur non essendo il Presidente della Repubblica vincolato ad esprimersi solo con messaggi formali (controfirmati a norma dell'art. 89 Cost.), il c.d. "potere di esternazione", che non è equiparabile alla libera manifestazione di pensiero di cui all'art. 21 Cost., non integra di per sé una funzione, per cui è necessario che l'esternazione sia strumentale o accessoria ad una funzione presidenziale, perché possa beneficiare dell'immunità. e) il legittimo esercizio della critica politica, riconosciuta ad ogni cittadino, benché possa sopportare toni aspri e di disapprovazione, non può trasmodare nell'attacco personale o nella pura contumelia, con lesione del diritto di altri all'integrità morale⁵.

A leggere, dunque, la pronuncia del giudice costituzionale (e della Cassazione), nessuna differenza sussisterebbe - quanto all'ambito di applicazione delle rispettive immunità - tra le esternazioni del Capo dello Stato e quelle dei membri delle Camere: anche quest'ultime, come è noto, "coperte" dall'insindacabilità prevista ex art. 68 Cost., nei limiti in cui esse risultino poste in essere "mediante strumenti, atti e procedure, anche 'innominati', ma comunque rientranti nel

Il 'nuovo mondo' dei «servizi sociali di interesse generale» secondo la Commissione europea: Stati e pubblici poteri spettatori-guardiani degli effetti "benefici" della sussidiarietà, del volontariato, della concorrenza, delle privatizzazioni (a cura di L. Patruno) La ...

27/04/2006

Corte europea dei diritti dell'uomo, immunità parlamentare, interpretazione della normativa di attuazione, violazione dell'art. 6 CEDU. PREMIÈRE SECTION...

27/04/2006

CGCE, diritto delle persone transessuali a ricevere la pensione di vecchiaia all'età di 60 anni anziché a quella di 65, così come previsto per le persone di sesso femminile. SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)...

20/04/2006

La Cassazione conferma l'esito delle elezioni

13/04/2006

AGGIORNAMENTO DELLA RASSEGNA DELLA LEGISLAZIONE NOTEVOLE al 27 marzo 2006 (coordinatore Pietro Ciarlo)

Notizie & Opinioni

03/04/2006

Il Consiglio costituzionale francese si pronuncia sulla legittimità del "contrat première embauche": il licenziamento ingiustificato, incorporato nel contratto di primo impiego, è conforme alla Costituzione (a cura di L. Patruno) 1. Il 14 marzo 2006, attraverso la saisine parlementaire, l'opposizione socialista ha investito il Conseil constitutionnel della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 8 della più...

30/03/2006

Corte europea dei diritti dell'uomo, caso Scordino, ragionevole durata dei processi, legge Pinto ed equa riparazione.

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo rigetta il ricorso del Governo italiano contro la sentenza del 29 luglio 2004 (Scordino v. Italia) e conferma il giudizio della prima sezione...

Notizie & opinioni

30/03/2006

Il Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 ribadisce il "rilancio" della Strategia di Lisbona e assegna un ruolo sempre più secondario e 'riflesso' alle politiche sociali all'interno dell'Eurosistema (a cura di L. Patruno)

Notizie & opinioni

30/03/2006

OGM: la sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 116. La coesistenza delle colture transgeniche con quelle biologiche e convenzionali non può essere disciplinata dalla legge statale, ma va regolata a livello regionale. (a cura di Carlo F. Ferrajoli)

27/03/2006

Corte costituzionale, inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, relativo all'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie. ORDINANZA N. 127...

campo di applicazione del diritto parlamentare” e che il membro del Parlamento compia “ proprio solo in quanto riveste tale carica”6 . E questo, nella condivisibile prospettiva di circoscrive entro limiti il più possibile ristretti gli ambiti entro i quali far valere le garanzie che il nostro ordinamento riconosce a tutela dei supremi organi dello Stato. Ambiti che, pur tenendo conto dei diversi modi attraverso i quali prendono forma i comportamenti di chi ricopre le massime cariche dello Stato, non ammettono deroghe nell’accertamento di quel nesso funzionale, “presidio” – ad usare di nuovo le parole della Corte - oltre che delle prerogative parlamentari (e possiamo aggiungere, del Capo dello Stato) “del principio dell’uguaglianza e dei diritti fondamentali di terzi lesi”7 .

Da ciò la soddisfatta constatazione di una ricostruzione il più possibile unitaria delle immunità stabilite in Costituzione; almeno fin dove possa apparire arbitraria qualsivoglia forma di distinzione.

Come è stato giustamente sottolineato, infatti, pur nell’ indiscussa diversità della *ratio* giustificativa che sta alla base delle garanzie rispettivamente sancite ex art. 68 e 90 Cost. (la tutela dell’autonomia delle Camere, da un lato, ed il ruolo costituzionale assegnato al Capo dello Stato, dall’altro), non pochi gli elementi comuni ad entrambe: l’identità del fraseggio normativo (“nell’esercizio delle funzioni”), in primo luogo; gli uguali profili, poi, che contrassegnano le due immunità. Sia l’una che l’altra a carattere funzionale, sostanziale e permanente ed entrambe volte ad evitare interferenze dell’autorità giudiziaria nell’attività dei parlamentari e del Capo dello Stato. Infine, ambedue eccezionali, proprio perché derogatorie del diritto comune8 .

Da ciò, anche, l’auspicato rafforzamento “del dialogo giurisprudenziale” tra di esse9 , volto a consolidare “un minimo comune denominatore” fra le diverse discipline, a tutto vantaggio di un più neutro ed obiettivo funzionamento degli istituti di garanzia. Istituti che - si è detto - assai più che nel passato, esigono applicazioni il più possibile certe e rigorose; in grado, cioè, di rendere più convincente il funzionamento del nostro sistema, messo duramente alla prova dal continuo ripetersi di conflitti politico-istituzionali10 .

2. Inutile rimarcare in questa sede la bontà di una tale prospettiva, che potrebbe risultare addirittura foriera di inaspettati sviluppi (questa volta sul versante parlamentare).

Ci riferiamo, naturalmente, all’affermata negazione a favore del Capo dello Stato di quel “potere inibente” che le Camere si sono viste riconoscere alle proprie delibere di insindacabilità fin dalla lontana sentenza n. 1150/88. E’ questo, come sappiamo, il punto più delicato e discusso della giurisprudenza costituzionale in materia di immunità dei parlamentari.

A partire da quella pronuncia, infatti, non si è mancato a più riprese di sottolineare come, in mancanza di esplicite disposizioni a riguardo, apparisse tutt’altro che convincente l’affermata menomazione delle attribuzioni del giudice ordinario e si è piuttosto sottolineato come, proprio nel rispetto dell’ordine costituzionale delle competenze, dovesse spettare al giudice – e non certo al Parlamento – il compito di interpretare ed applicare le norme attinenti ai presupposti della punibilità e della procedibilità delle azioni giudiziarie intentate a carico di deputati e

21/03/2006
Corte europea dei diritti dell'uomo.
Ancora su insindacabilità
parlamentare, diritto di azione in
giudizio, nesso di funzionalità e
principio di proporzionalità.
QUATRIÈME SECTION...

19/03/2006
CGCE, riconducibilità delle somme
pagate a titolo di ferie annuali minime
nel pagamento delle ferie
effettivamente prese dal lavoratore.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione)...

16/03/2006
CGCE, il diritto comunitario non
impone ad un giudice nazionale di
disapplicare le norme processuali
interne che attribuiscono autorità di
cosa giudicata ad una decisione,
anche quando ciò permetterebbe di
accertare una violazione del diritto
comunitario da parte di tale decisione.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione)...

15/03/2006
Corte europea dei diritti dell'uomo,
fecondazione in vitro,
crioconservazione degli embrioni,
revoca del consenso all'impianto, art.
8 CEDU (a cura di E. Olivito).
Nella sentenza Evans v. UK la Corte
europea dei diritti dell'uomo dichiara che
l'Embryology Act britannico (1990) non
eccede il margine di apprezzamento
riconosciuto agli Stati Membri dalla
Convenzion...

3° seminario della Rivista
Costituzionalismo.it
01/03/2006
La Costituzione e le “sue riforme” alla
prova dell'opinione pubblica
Il 28 marzo 2006 presso l'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma....

26/02/2006
Il Tribunale amministrativo regionale
del Friuli-Venezia Giulia annulla, con
sentenza del 22 Settembre 2005, l'art.
31, 2° co., del D.P.R. 394/1999, quale
presupposta norma regolamentare, ed
il conseguente provvedimento del
Questore della Provincia di Gorizia
perché lesivi di principi fondamentali
della Costituzione e dei diritti dei
cittadini stranieri.
La sentenza emanata, il 22 Settembre
2005, dal ...

26/02/2006
Gli emendamenti del Parlamento
europeo alla ‘direttiva Bolkestein’:
occorre che tutto cambi perché tutto
resti “diseguale” (a cura di G. Bucci e
L. Patruno)
Al termine di due anni di lavoro, il
Parlamento europeo ha adottato, il 16
febbraio 2006, a larga maggioranza, in
prima lettura, la sua ...

24/02/2006
La Corte costituzionale dichiara
inammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione promosso da “La Rosa nel
Pugno-Laici Socialisti Liberali Radicali”
Con l’ord. n. 79 depositata il 24 febbraio
2006, la Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso
dall’associazione politica “La Rosa nel P...

16/02/2006
ONU. Rapporto sulla condizione dei
detenuti presso la base navale
statunitense di Guantanamo Bay.
Nel ...

16/02/2006
Il G8 tenutosi a Mosca il 10 e l’11
febbraio 2006: la “civitas maxima”

senatori¹¹ .

L'affermazione operata, *apertis verbis*, del principio contrario costituisce, quindi, fatte le debite differenze tra Camere e Capo dello Stato ("stante la non configurabilità di un potere di definizione unilaterale, in causa propria, dei limiti della propria responsabilità")¹² , un importante precedente.

La Corte ha, infatti, per la prima volta ammesso che, proprio nel rispetto del naturale ordine di quelle competenze, "(spettasse) in prima istanza" all'autorità giudiziaria decidere "circa l'applicabilità in concreto, in rapporto alle circostanze del fatto, della clausola eccezionale di esclusione della responsabilità"; salva naturalmente la possibilità di sollevare conflitto al fine di "restaurare - in caso di cattivo esercizio della funzione giurisdizionale - la corretta osservanza delle norme costituzionali"¹³ .

L'affermazione del giudice costituzionale è così inequivoca e perentoria che, nonostante le più scettiche posizioni espresse dalla dottrina a riguardo¹⁴ , rende del tutto legittime le aspettative anche sul versante della giurisprudenza in materia di immunità dei parlamentari¹⁵ ; oggi "messa alle strette" da una disciplina (quella dettata dall' ancora recente l. n. 140/03) la quale, forzando sensibilmente lo schema originario, reintroduce quella che fu a suo tempo definita una sorta di *pregiudizialità parlamentare* che impedisce al giudice che non intenda accogliere l'eccezione di insindacabilità avanzata da un deputato o un senatore, di proseguire il giudizio senza investire della questione la Camera di appartenenza (art. 3.4 l. 140/03).

La Corte costituzionale è riuscita, come si sa, a non affrontare fino ad oggi la delicata questione¹⁶ . Il problema non è, tuttavia, fra quelli destinati a scomparire nell'agenda dei lavori. Essa, allora, se non vorrà irragionevolmente ignorare il proprio precedente, non potrà non prendere in considerazione un eventuale riallineamento dei meccanismi oggi previsti per l'accertamento della responsabilità di chi è posto ai vertici del nostro sistema costituzionale e, anche se vorrà confermarne le principali differenze, non potrà certo non considerare l'evidente distanza che separa la rinroduzione della c.d. *pregiudizialità parlamentare* dall'affermata priorità della competenza del giudice ordinario. Con la conseguenza, quanto meno, di riconsegnare allo stesso giudice il pieno esercizio delle proprie attribuzioni almeno fino a quando non sopraggiunga la delibera di insindacabilità che ne preclude l'ulteriore svolgimento, salva sempre la possibilità di sollevare conflitto.

3. E, tuttavia, nonostante gli auspici di un possibile sviluppo "del dialogo giurisprudenziale" fra le due immunità, non si può non intravedere le obiettive difficoltà che attendono i giudici (e, con essi, la Corte) nell'adempiere al compito che è stato ad essi assegnato con la sentenza n.154/04. Non si dimentichi, infatti, che il giudice costituzionale ha esplicitamente ammesso¹⁷ come, nonostante i tentativi fatti per dare una rigorosa interpretazione del "nesso funzionale", risulti comunque "vana ogni pretesa di cristallizzare una regola di composizione del conflitto" che demarchi con la necessaria certezza il limite che separa le manifestazioni del pensiero

economica torna a riunirsi tra formule di rito e passaggi istituzionali effettivi (di G. Bucci e L. Patruno)

16/02/2006

Consiglio di Stato, esposizione del crocifisso, laicità dello Stato. (a cura di E. Olivito)

La sentenza del Consiglio di Stato n. 556 del 2006 conclude un iter giudiziario che, prese le mosse dal ricorso di una cittadina finlandese dinanzi al TAR Veneto, ha lambito finanche la Corte costituz...

14/02/2006

Publicati i primi decreti legislativi di attuazione della Legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario

13/02/2006

Corte europea dei diritti dell'uomo, diritto all'istruzione, scuole speciali per bambini con difficoltà di apprendimento, insussistenza di discriminazione indiretta nei confronti della minoranza Rom. SECOND SECTION...

Notizie&Opinioni

13/02/2006

La Corte di Giustizia ricorda (involontariamente) alla Corte costituzionale lo strumento per riappropriarsi, almeno in parte, della competenza a giudicare in ordine alla conformità delle fonti statali all'ordinamento comunitario? (In margine a Corte di Giustizia, 22 novembre 2005, causa C-144/04) di Ilenia Massa Pinto

13/02/2006

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006, n.33.(GU n. 35 del 11-2-2006)...

13/02/2006

Decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006, n.32. (GU n. 35 del 11-2-2006)...

06/02/2006

Breve sintesi sulla nuova legge elettorale (a cura di Andrea Daffenu) Legge 21 dicembre 2005, n. 270 ...

02/02/2006

Corte europea dei diritti dell'uomo, rifiuto del permesso di residenza e ordine di espulsione, diritto al rispetto della vita familiare.

Con due interessanti pronunce la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato una violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita familiare) in due casi concernenti il rifiuto del perm...

02/02/2006

CGCE e diritto d'ingresso e di soggiorno per un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro. Il divieto d'ingresso sulla base di una segnalazione (Sistema di informazione Schengen) implica che lo Stato membro verifichi preliminarmente che la presenza del cittadino dello Stato terzo costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)...

01/02/2006

L'appello dei costituzionalisti contro il

sindacabili o insindacabili dei membri delle Camere: costretto, il giudice costituzionale, a dispetto di qualsivoglia rigore interpretativo, ad adottare criteri che, privilegiando canoni più sostanziali che formali, meglio si adattano alla tipicità dei singoli casi concreti: la più recente giurisprudenza a riguardo ne è del resto emblematica riprova¹⁸.

Cosa accadrebbe se i giudici (e la Corte) dovessero operare, con un'uguale concretezza, nel ben più difficile e periglioso campo delle esternazioni presidenziali?

Certo non mancherebbero anche per il Capo dello Stato parametri di riferimento, ai quali si possa ricorrere.

Chi si è posto in questa prospettiva, ha messo in evidenza come non pochi siano gli elementi sintomatici che potrebbero essere utilizzati a questo fine.

Anche senza dover attingere al canone più incerto e sfumato della forma espressiva (che - si è detto - renderebbe difficile ricondurre all'organo presidenziale le esternazioni contrassegnate da un tasso di offensività troppo elevato per poterle riferire alla "moderazione" che ne contrassegna l'ufficio)¹⁹, si sono così evidenziati alcuni criteri in grado di operare in tal senso: il ruolo (pubblico o privato) dei destinatari dell'esternazione, per prima cosa. Ma, ancora, l'oggetto stesso dell'esternazione, ovvero, le modalità di tempo e di luogo, in cui essa fosse posta in essere²⁰.

E, tuttavia, nonostante il possibile ricorso ad ognuno di questi criteri (ed altri ancora)²¹, resta indubbio l'ampio margine di discrezionalità che contrassegnerebbe operazioni interpretative volte a definire la funzionalità o l'extrafunzionalità delle esternazioni presidenziali.

E ciò, si badi bene, non perchè non sia possibile identificare una "sfera privata" alla quale ricondurre le opinioni espresse dal Presidente della Repubblica, nell'erroneo convincimento dell'impossibilità di distinguere la persona fisica dalla carica (come le due supreme corti hanno ampiamente dimostrato). Il fatto è (come sempre le due corti hanno ammesso) che la sfera entro la quale far rientrare l'attività privata del Capo dello Stato è, comunque, destinata ad essere così angusta e sfumata da rendere assai difficile definirne i limiti al di là dei quali rendere operativa la prerogativa di cui all'art. 90 Cost.

Una difficoltà, si sa, che nasce, non solo per l'indubbio valore politico (e quindi istituzionale) che assume ogni dichiarazione del Capo dello Stato, ma soprattutto per il quasi insuperabile ostacolo di poter definire, con la necessaria certezza, l'ambito entro il quale si svolgono le stesse funzioni presidenziali. E ciò soprattutto là dove - sempre a seguire l'indicazioni delle due corti - si annoveri tra di esse non solo la stessa rappresentanza dell'unità nazionale (come unanimemente affermato), ma anche la funzione c.d. di "autotutela" dell'istituzione presidenziale. Da un lato, infatti, la rappresentanza dell'unità nazionale, ben lontano dall'esaurirsi in una mera rappresentazione simbolica e formale, si riferisce ormai, ad un'attività assai più complessa e articolata. La quale, tesa come è a fare dell'organo presidenziale il "principale tutore e garante" dei "valori e degli interessi comuni dell'intera nazione" (oltre che dei "fini costituzionali permanenti"), trova proprio nella varietà delle forme attraverso le quali essa si estrinseca il suo naturale veicolo di espressione²².

"silenzio stampa" sulla campagna di raccolta delle firme avverso la riforma costituzionale del Governo Berlusconi ...

25/01/2006

Il Presidente della Repubblica rinvia la legge sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
Di seguito il testo del messaggio del Presidente della Repubblica....

Notizie & Opinioni

23/01/2006

Ancora due pronunce della Corte costituzionale in tema di attuazione dell' art. 123 Cost. (di M. Cristina Grisolia)

1. L'anno 2005 si chiude con due pronunce della Corte costituzionale aventi ad oggetto profili fondamentali quanto all'attuazione dell'art.123 Cost. in materia di procedimento di forma...

23/01/2006

Il Parlamento di Strasburgo boccia il bilancio europeo: respinge l'intesa di dicembre sul quadro finanziario 2007-2013 e apre le trattative con il Consiglio (a cura di G. Bucci e L. Patruno)

Il Parlamento ha adottato una risoluzione con la quale respinge - "nella sua formulazione attuale" - la posizione comune del Consiglio europeo in merito al quadro finanziario 2007-2013. I deputati depl...

10/01/2006

Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo sulla cittadinanza dell'Unione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...

04/01/2006

Illegittima la legge Bossi-Fini in relazione alla configurazione del reato di immigrazione clandestina a seguito della mera denuncia del Prefetto
SENTENZA N. 466...

Notizie & Opinioni

22/12/2005

Conferenza ministeriale del WTO di Hong Kong del 13-18 dicembre 2005: i termini di uno scambio ineguale fra Nord e Sud del mondo e fra popoli e imprese (di G. Bucci e L. Patruno)
Il ciclo di negoziati del WTO avviato a Doha, capitale del Qatar, nel Novembre 2001, persegue l'obiettivo di realizzare l'apertura dei mercati dei Paesi ricchi alle esportazioni dei Paesi del Sud del...

Notizie & Opinioni

22/12/2005

Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'UE tenutosi a Bruxelles il 16-17 dicembre 2005: un accordo minimo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (di G. Bucci e L. Patruno)

Il realismo, se professato fino in fondo all'interno di una scienza sociale, esige, probabilmente, per sua stessa definizione, un limite. Un limite che non sta tanto nella capacità di astenersi da pre...

22/12/2005

Rapporto di Alvaro Gil-Robles, commissario europeo per i diritti umani, sulla sua visita in Italia del 10-17 giugno 2005 (a cura di G. Bucci e L. Patruno)

Il ...

15/12/2005

La House of Lords in un'importante decisione circa l'inutilizzabilità delle prove acquisite mediante l'utilizzo della tortura

Il ...

15/12/2005

D'altro lato, come la vicenda in esame ha ampiamente dimostrato, altrettanto varie e imprevedibili possono risultare le modalità attraverso le quali si ricorra a forme di "autotutela", imposte da "esigenze oggettive" che obblighino il Capo dello Stato a "rispondere con immediatezza ed urgenza ad attacchi diretti all'organo presidenziale, per riaffermare le sue competenze ovvero per respingere offese attuali al decoro e al prestigio dell'Istituzione"²³.

Ma, allora, se indeterminati e sfumati possono risultare gli stessi confini tra ciò che rientra nelle funzionali presidenziali (coperte dall'immunità ex art. 90 Cost.) e ciò che invece può collocarsi sul piano, necessariamente residuale, dell'attività privata (coperta da forme di responsabilità penale o civile), anche il giudizio riservato al giudice (e, se del caso, alla Corte costituzionale) risulta fortemente risicato e difficilmente esplicabile se non facendo ricorso a parametri assai incerti e indefiniti. Con la conseguenza, ci pare, di provocare, contrariamente a quanto accaduto per i singoli parlamentari, un ampliamento, piuttosto che una restrizione, della sfera di insindacabilità dell'operato dell'organo presidenziale.

E, tuttavia, il compito del giudice del rinvio è apparso in questo caso tutt'altro che difficile. Egli, infatti, non sembra aver avuto alcun dubbio e, nel riscrivere la sentenza sulla falsariga dei principi dettati dalla Cassazione, ha riconfermato la sentenza di condanna del tribunale romano. Vedremo se la Corte vorrà, con altrettanta sicurezza, confermarne il giudizio.

Vero è che la vicenda, ben può ascrivarsi, per le forme e il contesto nel quale sono stati pronunciati i giudizi attribuiti all'allora Capo dello Stato, tra i c.d. "casi di scuola" e, come tali, non ripetibili in futuro.

Non vi è dubbio, infatti, come è stato efficacemente sottolineato, che sia contrario alla "morale costituzionale", prima ancora che a qualsivoglia norma giuridica, che la massima carica dello Stato usi il proprio potere di esternazione per gettar discredito su singole persone²⁴. La fiducia (e l'auspicio) è che esso rimanga realmente tale, senza che il giudice costituzionale debba essere nuovamente investito di questioni che attengano al legittimo esercizio delle esternazioni presidenziali.

Non vogliamo neppure immaginare, infatti, le conseguenze che il ripetersi di vicende simili a quella in esame provocherebbe sul nostro già debole tessuto politico ed istituzionale; oggi messo alla prova dalla gravità del conflitto in esame, ma che domani potrebbe trovarsi non in condizione di risolverlo con la dovuta obiettività e certezza.

1V. Corte di appello di Roma, sez. II civile, 23 settembre, 2004, n. 4024.

2 Su cui v. *Il "Caso Cossiga". Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2003.

3 L'attore del giudizio era, infatti, fra i firmatari della richiesta di messa in stato di accusa dell'allora Capo dello Stato.

4 Su cui v. in particolare, oltre al volume già citato alla nota n.2, L. Elia, *Il Presidente iracondo e i limiti della sua responsabilità*, in *Giur. cost.*, 2004, 1608 ss; A. D'Andrea, *L'irresponsabilità del Capo dello Stato non è pari all'insindacabilità dei parlamentari: la Corte "distingue" e rilancia l'interpretazione restrittiva dell'immunità*, *Ivi*,

[Immigrazione: il decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva CE concernente norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo \(a cura di A. Di Biasi\)](#)

Con il ...

15/12/2005

[Illegittimità costituzionale della norma regionale \(Lombardia\) che non include gli stranieri residenti fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico \(a cura di G. Bucci e L. Patruno\)](#)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 432 del 28 novembre-2 dicembre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, 2° comma, della Legge della Regione Lombardia 12.1.2002,...

09/12/2005

[Audizione dei dirigenti del Ministero dell'Interno dinanzi al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione \(di G. Bucci e L. Patruno\).](#)

Il documento che si propone all'attenzione dei lettori contiene il ...

Notizie & Opinioni

25/11/2005

[Il Bollettino economico della Banca d'Italia di novembre 2005, tra nuovi indicatori della competitività internazionale e suggestioni economico-istituzionali nipponiche \(a cura e con un commento di G. Bucci e L. Patruno\)](#)

La Banca d'Italia, nello svolgimento delle sue funzioni di consulenza e di informazione in materia economica e finanziaria in favore del Paese e, quindi, del pubblico, ha presentato, il 19 novembre 20...

Notizie & Opinioni

23/11/2005

[Le previsioni economiche d'autunno della Commissione europea: l'ottimismo del capitale e il fervore della business confidence \(a cura e con un commento di G. Bucci e L. Patruno\)](#)

Leggendo le ...

21/11/2005

[Corte europea dei diritti dell'uomo e divieto di indossare il velo islamico \(a cura di E. Olivito\)](#)

Con sentenza del 10 novembre 2005 (...)

15/11/2005

[Dichiarate incostituzionali in Argentina le leggi di amnistia per gravi violazioni dei diritti umani \(a cura di L. Ronchetti\)](#)

...

20/10/2005

[Il "caso Cossiga" di nuovo di fronte alla Corte costituzionale di M. Cristina Grisolia](#)

1. Con ...

14/10/2005

[Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato repubblicano di Fulvio Cortese](#)

...

27/09/2005

[Conclusi i lavori annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale. Il programma di Washington secondo le istituzioni "forti" della globalizzazione. \(a cura di G. Bucci e L. Patruno\)](#)

I ministri finanziari, riunitisi nell'ambito ...

27/09/2005

[Documento finale del vertice ONU del 14-16 settembre 2005. La difficile](#)

1613; E. Malfatti, *La "doppia" pronuncia sul "caso Cossiga": di molte strade percorribili, la Corte non sceglie la più lineare*, *Ivi*, 1625.

5 V. sentenza n. 154/04, punto n.1 del considerato in fatto. La Corte non ha, invece preso in considerazione un altro principio, sempre espresso dalla Cassazione, che faceva rientrare le ingiurie o le diffamazioni espresse dal Capo dello Stato entro l'ambito dell'immunità ex art.90 Cost. se commesse "a causa" della funzione, e cioè come estrinsecazione modale della stessa, "non essendo sufficiente la mera contestualità cronologica, che dà atto solo ad un atto arbitrario concomitante".

6 V. sentenza n. 120/04, punto n. 5 del considerato in diritto.

7 V. ancora sentenza n. 120/04, punto n. 5 del considerato in diritto

8 V. A. Pugiotto, *Il "caso Cossiga" e la teoria dei vasi comunicanti*, in *Il "caso Cossiga"*, cit., 406.

9 V. F. Giupponi, *"Uno, nessuno, centomila". Personaggi e interpreti dell'immunità presidenziale di fronte alla Corte costituzionale*, www.forumcostituzionale.it, 1.6.2004.

10 V.F. Sorrentino, *Tra immunità e privilegi*, www.federalismi.it, n.16/2004.

11 V. in particolare G. Zagrebelsky, *La riforma dell'autorizzazione a procedere*, in *Corr. giur.*, 1994, 284; R. Romboli, *La "pregiudizialità parlamentare" per le opinioni espresse e i voti dati dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni: un istituto nuovo da ripensare (ed abolire)*, in *Foro it.*, 1994, I, 997.

12 V. sentenza n.154/04, punto 5 del considerato in diritto.

13 V. ancora sentenza n. 154/04, punto n. 5 del considerato in diritto.

14 V. A. D'Andrea, *L'irresponsabilità del Capo dello Stato*, cit., 1616 ss; E. Malfatti, *La "doppia" pronuncia*, cit., 1633 ss.

15 V. R. Romboli, *Pregiudizialità parlamentare, effetto inibente della delibera delle Camere e una lettura più morbida del "nesso funzionale" da parte della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2004, 1235.

16 V sentenza n.120/04; ordinanza n. 311/05.

17 V. di nuovo, sentenza n.120/04, punto n.5 del considerato in diritto.

Sulla complessa attività compiuta a riguardo dalla Corte v. da ultimo M. Ruotolo, *Corte, giustizia e politica*, in *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci, R.G. Rodio, Giappichelli, Torino, 2005, 323 ss.

18 V. per tutte, le discusse sentenze n. 347 e n. 348/04 sul c.d. "caso Pera".

19 V. A. Ruggeri, *L'ex Presidente della Repubblica come "potere dello Stato" e le sue (pseudo) esternazioni davanti alla Corte*, in *Il "caso Cossiga"*, cit., 26.

20 V. F.S. Marini, *Controfirma ministeriale e irresponsabilità del Presidente della Repubblica nell'esercizio del potere di esternazione*, in *Giur. cost.*, 2000, 3443.

21 V. F.S. Marini, *op. loc. cit.*

22 V. L. Paladin, *Presidente della Repubblica*, in *Encicl.dir.*, XXV, Milano, Giuffrè, 1986, 222.

23 V. Cassazione civile, sez. III, sentenza

27.6.2000, n.. 8734, punto n.14.3.

24 V. A. Ruggeri, *op. cit.*, 29.

simbiosi tra «sviluppo umano» ed «economia sviluppata» e il perseguimento dell'obiettivo della "libertà dalla paura". **(a cura e con un commento di G. Bucci e L. Patruo)**
Esiste un filo conduttore, neanche tanto invisibile, che lega il vertice mondiale ONU del 14-16 settembre 2005 ai lavori annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale tenutisi a Wa...

14/09/2005

L'ONU pubblica il "Rapporto mondiale sullo sviluppo umano". Luci e ombre della praticabilità di un progetto ambizioso **(a cura di G. Bucci e L. Patruo)**

...

14/09/2005

Di cosa ha veramente parlato il Consiglio Ecofin di Manchester del 9 e 10 settembre 2005? **(a cura di G. Bucci e L. Patruo)**

...

13/09/2005

La nuova Costituzione irachena **(a cura e con un commento di Andrea Filippini)**

...

13/09/2005

Il Bollettino mensile della Banca centrale europea fa il punto sulla finanza pubblica dell'eurozona e resta fedele al fine istituzionale della stabilità dei prezzi come criterio-principe del risanamento. **(A cura di G. Bucci e L. Patruo)**

...

21/07/2005

Ordinanza sulla diagnosi preimpianto sull'embrione **(a cura di L. Ronchetti)**

...

20/07/2005

La Consulta sul "caso Carnevale". La sentenza n. 284 del 2005. SENTENZA N.284...

...

14/07/2005

Il Consiglio Ecofin del 12/07/2005 accoglie la Raccomandazione della Commissione europea sullo stato dei conti pubblici italiani ed avvia la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia **(a cura di G. Bucci e L. Patruo)**

...

14/07/2005

Il G-8 di Gleneagles "razionalizza" il debito dei Paesi poveri. Aiuti e protezionismo: la quadratura del cerchio nelle decisioni del vertice più atteso **(a cura e con un commento di G. Bucci e L. Patruo)**

...

08/07/2005

"Centri di permanenza temporanea e assistenza" (Cpta): Amnesty International denuncia le pratiche detentive dell'Italia **(a cura e con un commento di G. Bucci e L. Patruo)**

...

05/07/2005

Il conflitto di attribuzioni sul potere di grazia **(a cura di I. Massa Pinto e Valeria Marcenò)**

...

